



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 22/08/2022

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. UBICAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Vista la proposta dell'Assessore allo "Sport, Istruzione, Politiche Giovanili, Servizi Demografici", prof. Mariano Scotton.

Premesso quanto segue:

- con decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio u.s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 169, è stato disposto lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati il decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022, nonché i due dd.P.R., distinti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all'interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Visto l'art. 2 della Legge 04.04.1956, n. 212, modificata dalla Legge 24.04.1975, n. 130 che recita: "*In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. ...omissis...*

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti. ...omissis...";

Visto l'art. 3 della sopracitata Legge 212/1956 secondo cui "*La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'art.2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art.1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati*";

Visto l'art. 1 comma 400 lettera h della Legge 27.12.2013, n. 147 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 27.12.2013, che apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, di cui alla Legge 04.04.1956 n. 212, disponendo l'eliminazione della propaganda indiretta e determinando una riduzione degli spazi della propaganda diretta;

Vista la circolare n. 47/2022, fasc. n. 5130/2022 S.E., avente ad oggetto "Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale" secondo cui le Giunte comunali tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, assegnandone tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali entro due giorni dalle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Tenuto conto che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Considerato che, per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Tenuto conto che non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere - comunicheranno alle Prefetture, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi, i Comuni saranno prontamente informati per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte Comunali;

Visto in particolare che la sopracitata Legge 147/2013 ha disposto, rispetto alla previsione iniziale della Legge 212/1956, che nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti il numero degli spazi venga ridotto alla metà sia nel numero minimo che nel numero massimo e sia pertanto ora compreso fra almeno 10 e non più di 25;

Presi in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con popolazione superiore a 150 residenti, nei quali devono essere stabiliti gli spazi speciali da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;

Ritenuto di poter garantire il normale e regolare svolgimento della campagna elettorale con la predisposizione di un numero di spazi speciali pari 10, con ubicazione di cui all'allegato prospetto parte integrante della presente deliberazione (Allegato sub 1);

Dato atto che detti spazi speciali devono essere suddivisi in sezioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base per la propaganda diretta relativa alle liste e - tramite appositi riquadri - devono essere ripartiti in sezioni di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per la propaganda diretta delle candidature uninominali, destinando tali spazi speciali rispettivamente sul fronte ai partiti/gruppi politici e candidati uninominali che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati nonché sul retro ai partiti/gruppi politici e candidati uninominali che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V in data 08.04.1980;

Visto l'art. 52 della Legge 25.05.1970, n. 352;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 28 dello Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Preso atto che non necessita il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel di competenza del Dirigente del Servizio finanziario, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di stabilire, in esecuzione della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 10 spazi speciali per l'affissione del materiale di propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per il 25 settembre 2022 ubicati secondo l'allegato prospetto parte integrante della presente deliberazione (Allegato sub 1) ;

2. di suddividere i suddetti spazi speciali in sezioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base per la propaganda diretta relativa alle liste e – tramite appositi riquadri – di ripartire in sezioni di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per la propaganda diretta delle candidature uninominali, destinando tali spazi speciali rispettivamente sul fronte ai partiti/gruppi politici e candidati uninominali che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati nonché sul retro ai partiti/gruppi politici e candidati uninominali che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la ripartizione ed assegnazioni delle sezioni per la propaganda diretta ex artt. 3 e 4 della Legge 04.04.1956, n. 212, modificata dalla Legge 24.04.1975, n. 130 a seguito delle comunicazioni della Prefettura di Vicenza delle candidature uninominali e delle liste di candidati definitivamente ammesse;
4. di dichiarare con voti unanimi e palesi, quale attività prodromica e necessaria allo svolgimento della competizione elettorale in essere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

Elenco degli allegati:

| Nome allegato | Impronta SHA-256 |
|--|--|
| DEL GC_POLITICHE 2022 - Allegato 1 - prospetto ubicazione spazi.pdf | 254ee4a799345843f5a8fb9d298c4e9cc684d59e52eb2372ded7e65ed4a960ca |